



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del Reg. Data 25-05-2023

Oggetto: Programmazione finanziaria 2023/2025. Esame ed approvazione Nota di aggiornamento al D.U.P. Semplificato e Bilancio di previsione 2023/2025.

L'anno duemilaventitre, il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

VITA ALESSIO	Presente	MIGLIORELLI MARIELLA	Presente
FELICIOTTI GIAMPIERO	Assente	MANCINI ROBERTO	Presente
BUDASSI CARLA	Presente	PAOLONI ROBERTO	Presente
CIPOLLARI CLAUDIO	Presente	ANTINORI MARIO	Presente
QUACQUARINI MARIO	Assente	CAPPELLACCI CATIA	Presente
AMBROSI SIMONE	Presente		

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario comunale D.ssa Bisello Roberta

Il Presidente Dott. VITA ALESSIO in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

BUDASSI CARLA
CIPOLLARI CLAUDIO
PAOLONI ROBERTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ⇒ l'articolo 162, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- ⇒ l'articolo 151, comma 1 del citato decreto n. 267/2000, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.

VISTI:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;
- il comma 775, dell'art. 1, della Legge n. 197 del 29/12/2022 (finanziaria anno 2023) prevede il differimento per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 30 aprile 2023;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 19/04/2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2023;

CONSIDERATO quindi che:

- ⇒ il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha modificato e integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili e agli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ⇒ l'articolo 11, comma 14, del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prescrive che a decorrere dall'anno 2016 gli enti di cui all'articolo 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- ⇒ le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale, aventi per oggetto *«Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»*, hanno precisato che:
«Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)»;
- ⇒ per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011, è prevista la classificazione della parte *«spesa»* del bilancio finanziario per *«missioni»* e *«programmi»* di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. n. 118/2011 e l'introduzione, per la prima annualità, della previsione di *«cassa»*, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;
- ⇒ l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle *«tipologie»* per l'entrata e dai *«programmi»* per la spesa;
- ⇒ gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, e, in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 25-05-2023 COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

finanziaria in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

- ⇒ in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui al citato allegato 9, si riferiscono agli «*accertamenti*» e agli «*impegni*» che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce «*di cui FPV*», l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

VISTO l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*legge di bilancio 2019*) e s.m.i. e in particolare:

- ⇒ i commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del «*saldo di competenza*» (il cosiddetto «*pareggio di bilancio*») e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio per cui, a partire dal bilancio 2019-2021, il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dal decreto legislativo n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 118/2011, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza «*non negativo*» e pertanto:
- ✓ gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il «*risultato di amministrazione*» e il «*fondo pluriennale vincolato*» di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal D. Lgs. n. 118/2011;
 - ✓ cessano degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

RICHIAMATE, sempre con riferimento all'articolo 1, della citata legge n. 145/2018 le vigenti disposizioni relative agli enti interessati dagli eventi sismici dell'anno 2016 tra i quali rientra anche questo Comune;

CONSIDERATO quindi che ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 27/07/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il *documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2023-2025*» e con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 06/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la «*Nota di aggiornamento del documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2023-2025*» nel cui ambito sono inseriti:

- ⇒ il programma triennale 2023-2025 e l'elenco annuale 2023 dei lavori pubblici;
- ⇒ il programma biennale 2023-2025 di acquisizione di beni/servizi di importo superiore a € 40.000,00;
- ⇒ l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2021);

DATO ATTO che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non è stato inserito in quanto già presente nel Documento Unico di Programmazione Semplificato;

DATO ATTO che detto documento:

- ✓ è stato redatto tenuto conto del decreto in data 18 maggio 2018, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 25-05-2023 COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale il paragrafo 8.4 del *«principio contabile applicato concernente la programmazione»* è stato integralmente sostituito dal paragrafo 8.4.1 recante *«Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti»*;

- ✓ individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;
- ✓ indica, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato);
- ✓ è stato regolarmente messo a disposizione dei consiglieri comunali, giusta comunicazione datata 28 febbraio 2019, protocollo n. 1102, per cui, non essendo intervenuti successivamente eventi tali da richiederne l'emendamento, non necessita adottare la cosiddetta *«nota di aggiornamento»* del documento di specie come indicato, a tale proposito, con la FAQ n. 10 di Arconet;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 06/04/2023, relativa alla approvazione del fabbisogno del personale per il triennio 2023/2025;

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale del 06/04/2023:

- n. 26 relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione, nonché delle altre tariffe comunali (luci votive, trasporti scolastici e canone unico patrimoniale);
- n. 28 relativa alla ricognizione della dotazione organica del personale ex art. 33 del D. Lgs. n. 165/2021 e della legge n. 183/2011, per l'anno corrente;
- n. 29 relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni per violazioni alle norme del C.d.S.;
- n. 30 relativa alla presentazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) periodo 2023/2025;
- n. 29 relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni per violazioni alle norme del C.d.S.;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 09/05/2023 relativa all'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2023/2025, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 174 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- ⇒ la deliberazione di Consiglio Comunale (proposta n. 6 del 17/05/2023) n. 6 in data 25/05/2023, relativa alla conferma dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2023;
- ⇒ la deliberazione di Consiglio Comunale (proposta n. 7 del 17/05/2023) n.7 in data 25/05/2023 relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
- ⇒ la deliberazione di Consiglio Comunale (proposta n. 8 del 17/05/2023) n.8 in data ..05/2023 relativa alla determinazione delle aliquote della Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2023.

APPURATO, che nell'ambito dello schema di bilancio in esame:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 25-05-2023 COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

- ⇒ sono iscritte le previsioni di «*cassa*» delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si prevede di autorizzare il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
- ⇒ le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire;
- ⇒ le previsioni di spesa, nelle more dell'approvazione da parte della Giunta Comunale del riaccertamento ordinario dei residui da effettuarsi, ai fini del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e del punto 9.1 (*La gestione dei residui*) del «*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*» di cui all'allegato 4/2 al decreto stesso, tengono conto degli impegni già reimputati agli esercizi futuri in applicazione del principio di «*competenza potenziata*» e dell'applicazione conseguente del «*fondo pluriennale vincolato*»;
- ⇒ le previsioni di spesa tengono inoltre conto degli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili;

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 165, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, in bilancio, prima di tutte le entrate sono iscritti:

- a) l'importo relativo al «*fondo pluriennale vincolato*» di parte corrente
- b) l'importo relativo al «*fondo pluriennale vincolato*» in conto capitale
- c) l'importo relativo al «*fondo di cassa*» dell'esercizio precedente;

DATO ATTO che è garantito il rispetto:

- ⇒ del vincolo di spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006;
- ⇒ del vincolo della spesa per indebitamento ex articolo 204 del decreto legislativo n. 267/2000;
- ⇒ del limite di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come novellato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in base al quale a decorrere dal 1° maggio 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per *l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi*, con la specificazione che tale disposizione non si applica alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza e per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa;
- ⇒ del limite imposto dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 che, all'articolo 14, comma 1, sancisce che per gli enti con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 4,2% della spesa di personale risultante dal conto annuale dell'anno 2012;

VISTO che l'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come novellato dall'articolo 015, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 e ss.mm.ii., che ha stabilito che, anche per l'anno 2023, per i comuni

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 25-05-2023 COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

interessati dagli eventi sismici dell'anno 2016, tra i quali rientra anche il Comune di Belforte del Chienti, è ulteriormente sospeso il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui gestiti dalla Cdp Spa e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze; la rata è stata differita, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

DATO ATTO che gli stanziamenti del «fondo di riserva» e del «fondo di riserva di cassa» rientrano nei limiti previsti rispettivamente dai commi 1 e 2-quater dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI i commi 460 e 461 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevedono, a partire dal 1^o gennaio 2018, la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai seguenti interventi:

- *realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*
- *risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e periferie degradate;*
- *interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;*
- *interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;*
- *interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;*
- *spese di progettazione per opere pubbliche (fattispecie inserita dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2017);*

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, ai sensi del quale:

«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

VISTO l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *“gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;*

VISTO l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *“a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del*

decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”.

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

RILEVATO CHE, per effetto dell’art. 57, c. 2, del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010);
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell’anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010);
- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010);
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010);
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del DL 98/2011);
- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012);
- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell’anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010).

PRECISATO che l’Ente:

- ⇒ non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati;
- ⇒ non utilizza e non ha in programma l’utilizzo dello strumento del *«leasing immobiliare»*;
- ⇒ non ha in programma operazioni di *«project financing»*;
- ⇒ non ha riconosciuto debiti fuori bilancio che prevedano il ripiano esteso a più esercizi;

VISTA la tabella per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario approvata ed

allegata al rendiconto 2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14 aprile 2023, predisposta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 242 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, i cui termini sono stati approvati con il decreto interministeriale Interno e Mef del 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021;

DATO ATTO che da tale riscontro risulta che il Comune, allo stato attuale, non presenta condizioni di squilibrio;

RILEVATO che:

- ⇒ in applicazione del punto 3.3 del *«principio applicato alla contabilità finanziaria»* (allegato 4.2 al decreto legislativo n. 118/2011), è stanziata nel bilancio di previsione un’apposita posta contabile, denominata *«accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità»*, il cui ammontare è stato determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti e che attualmente le

percentuali di saturazione obbligatoria dello stanziamento di bilancio atto a soddisfare il processo di calcolo dell'accantonamento al «Fondo crediti di dubbia esigibilità» (FCDE) sono pari al 100% per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

⇒ sulla base dei conteggi predisposti dal responsabile del servizio finanziario, sono stati previsti i seguenti importi, rispettosi delle percentuali di accantonamento obbligatorio introdotte dal citato comma 882, calcolati attraverso l'adozione del metodo "A", tenendo conto anche delle somme riscosse a residui nell'anno successivo:

- € 31.757,09 nell'anno 2023;
- € 31.437,21 nell'anno 2024;
- € 32.037,15 nell'anno 2025;

VISTA la nota integrativa predisposta in data 06 aprile 2023 dal responsabile del servizio finanziario in conformità all'articolo 11, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 118/2011;

VISTO l'attestazione resa in data 06 aprile 2023 dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa iscritte nel bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO che l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole in merito al «Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione semplificato 2023-2025» ed in merito alla proposta del bilancio di previsione 2023-2025 e sui documenti allegati giusto l'allegato verbale n. 7 del 29 maggio 2023

RITENUTO che, per quanto in precedenza espresso, sussistano le condizioni per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e degli altri documenti contabili che dello stesso costituiscono allegati;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile del servizio finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Con la votazione di seguito riportata, espressa per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti su undici assegnati, di cui n. 9 votanti: favorevoli n. 6, contrari n.3 (Paoloni, Antinori e Cappellacci), astenuti n. 0,

DELIBERA

- 1) Di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare, conseguentemente, la programmazione finanziaria 2023-2025 come composta:
 - a) dalla «Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPS)», contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2023-2025, il cui testo risulta dall'allegato elaborato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, adottato con atto di Giunta Comunale n. 30 del 06/04/2023;
 - b) dal bilancio di previsione 2023-2025 redatto, secondo la disciplina dell'armonizzazione contabile ex D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, in termini di «competenza» e, per l'annualità 2023, anche in termini di «cassa», che presenta le seguenti risultanze finali complessive:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 25-05-2023 COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PREVISIONI DI ENTRATA				
descrizione	previsioni cassa 2023	previsioni di competenza anno		
		2023	2024	2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	583.139,37			
Avanzo di Amministrazione		250.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato		503.167,39		
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	1.074.822,81	1.027.000,00	1.058.000,00	1.072.000,00
Titolo II - Trasferimenti correnti	738.830,84	649.000,00	477.000,00	394.000,00
Titolo III - Entrate Extratributarie	494.859,26	407.000,00	395.000,00	395.000,00
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	5.922.365,24	8.610.000,00	6.613.000,00	3.401.000,00
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE FINALI	8.230.878,15	10.693.000,00	8.543.000,00	5.262.000,00
Titolo VI - Accensione di prestiti	-	-	-	-
Titolo VII - Anticipazioni da istituto cassiere	497.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	912.669,16	900.000,00	570.000,00	570.000,00
TOTALE TITOLI	9.640.547,31	12.090.000,00	9.610.000,00	6.329.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.223.686,68	12.843.167,39	9.610.000,00	6.329.000,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PREVISIONI DI SPESA				
descrizione	previsioni cassa 2023	previsioni di competenza anno		
		2023	2024	2025
Disavanzo di Amministrazione		-	-	-
Titolo I - Spese correnti	2.387.223,87	2.112.197,88	1.845.616,47	1.772.923,31
- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Titolo II - Spese in conto capitale	5.717.746,83	9.150.553,70	6.629.040,00	3.417.040,00
- di cui fondo pluriennale vincolato				-
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
TOTALE SPESE FINALI	8.104.970,70	11.262.751,58	8.474.656,47	5.189.963,31
Titolo IV - Rimborso di prestiti	183.415,81	183.415,81	68.343,53	72.036,69
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e	-	-	-	-
Titolo V - Chiusura Anticipazioni da istituto cassiere	497.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00
Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro	926.064,48	900.000,00	570.000,00	570.000,00
TOTALE TITOLI	9.711.450,99	12.843.167,39	9.610.000,00	6.329.000,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.711.450,99	12.843.167,39	9.610.000,00	6.329.000,00

- 3) Di dare atto che il bilancio 2023-2025, predisposto secondo il modello di cui all'allegato 9 al Decreto Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., le cui previsioni di «entrata» e di «spesa» risultano rispettivamente dagli allegati tabulati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, chiude in pareggio finanziario complessivo e presenta un «fondo di cassa finale presunto» di €. 512.235,69;
- 4) Di trasmettere il bilancio di previsione 2023-2025 alla «Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni» (BDAP) istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016.

Quindi, stante l'urgenza di garantire ai responsabili dei servizi la necessaria operatività gestionale, con successiva votazione di seguito riportata, espressa per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti su undici assegnati, di cui n. 9 votanti: favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Paoloni, Antinori e Cappellacci), astenuti n. 0,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

DISCUSSIONE

Il Sindaco, nell'esposizione delle voci principali del bilancio, specifica che, il bilancio risente sia dell'aumento dell'aliquota IMU e dell'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione utilizzati per coprire gli aumenti che in questo ultimo periodo gravano sul Comune: dalle utenze, alle spese per i servizi in appalto, al rinnovo del contratto dei dipendenti ecc..

Dal lato delle opere pubbliche, oltre agli investimenti coperti con risorse sisma, è stato previsto l'efficientamento energetico al campo sportivo e lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali e vicinali.

Comunica che la Provincia inizierà i lavori sul ponte e ciò comporterà la chiusura al traffico per almeno due settimane, poi i restanti lavori saranno svolti consentendo il transito a senso unico alternato.

Comunica anche che è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato nell'ambito del bando B2.2 che però non è stato previsto nel bilancio di previsione perché l'ammissione a finanziamento è stata resa nota dopo la predisposizione dello schema di bilancio per cui sarà inserito con una prossima variazione.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Belforte del Chienti, 17-05-2023

**Il Responsabile del servizio
Ciocchetti Giorgio**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Belforte del Chienti, 17-05-2023

**Il Responsabile del servizio
Ciocchetti Giorgio**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. VITA ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Bisello Roberta

Li, 25-05-2023

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13-06-23.

Li, 13-06-23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Romagnoli Luca

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Bisello Roberta

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 13-06-2023

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA
*F.to Dott. Romagnoli Luca

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.